

N. R.G. 705/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 705/2014

tra

[REDACTED]
contro

Oggi 7 aprile 2015 innanzi al dott. Elena Vezzosi, sono comparsi:

l'avv. [REDACTED] produce nota spese;

e l'avv. [REDACTED]
Gli avvocati delle parti discutono la causa anche riportandosi a tutti i propri scritti difensivi;

[REDACTED]
all'esito della discussione orale, la decide dando lettura del dispositivo all'esito della camera di
consiglio
Il Giudice

dott. Elena Vezzosi



Sent. Nr. 102/2015
Del. 07/04/2015
Dep. 08/04/2015
Fava. Nr. 705/2014 RE
Cron. Nr. 892/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, alla pubblica udienza del 7 aprile 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa N.705/2014 intercorrente tra:

[redacted] mandata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. [redacted] so cui elettivamente domicilia in Reggio Emilia giusta procura in atti,

ricorrente

CONTRO

[redacted] persona del LR pro tempore rapp.ta e dif.sa da [redacted] cui elettivamente domicilia giusta procura in atti

resistente

in punto a: pagamento provvigioni e risarcimento danni

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 27/6/2014 la sig. [redacted] convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia la società [redacted] s.r.l. chiedendo il pagamento di provvigioni residue per la somma di € 3.405,00 per provvigioni residue, e di € 2.000, 00 per risarcimento dei danni subiti in occasione del rapporto di collaborazione in corso tra le parti.

In particolare la ricorrente espone di avere svolto per anni attività di vendita di spazi pubblicitari per la nota società 'Pagine Gialle', ora in concordato preventivo; e di avere iniziato dalla metà di novembre 2013 una analoga attività di collaborazione in favore della società [redacted] s.r.l. attuale convenuta, concessionaria della raccolta pubblicitaria per il giornale quotidiano 'Prima Pagine', e ciò sino al marzo 2014, momento in cui il rapporto si è risolto per iniziativa della mandante.

In costanza di collaborazione la [redacted] afferma di avere prestato intensa attività lavorativa, per 11/12 ore al giorno e sei gg. a settimana, prevalentemente presso i locali della società, contattando i clienti con chiamate telefoniche. Nonostante rassicurazioni da parte della mandante, tra le parti non era stipulato alcun contratto; e sulla base di intese verbali (che prevedevano il rimborso delle spese sostenute ed una provvigione del 20% sugli ordini acquisiti nella zona di competenza) alla ricorrente erano solo corrisposti complessivi € 760,00 a titolo di rimborso spese.

La ricorrente specifica di essere dunque rimasta creditrice per provvigioni mai percepite; e quantifica equitativamente gli ulteriori danni subiti (a causa della mancata formalizzazione del rapporto, del intempestivo ed unilaterale recesso, della breve durata del rapporto stesso) in € 2.000.

Si è costituita nei termini la società convenuta contestando il contenuto del ricorso e le pretese a credito.

In particolare [redacted] s.r.l. afferma che il rapporto inter partes si è conformato quale procacceria, a fronte dell'impossibilità di stipulare un contratto di agenzia per la mancanza di partita IVA della [redacted] la quale per altro ha iniziato la collaborazione sporadica nel dicembre 2013 per interromperla già all'inizio del febbraio 2014.

L'azienda fa in ogni caso offerta banco judicis della complessiva somma di € 1.315,40, ricavata dai contratti andati a buon fine procacciati dalla ricorrente.

Non necessitando la causa di attività istruttoria a fronte delle emergenze documentali depositate dalle parti, all'udienza del 7^o ^{Wush} aprile 2015, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.

Il ricorso è in solo in parte fondato.

Come noto, il contratto di agenzia richiede ex lege -art. 1742 2° comma cod. civ- forma scritta, sia pure ad probationem; con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni.

Orbene, nel caso in esame la prova dell'esistenza di un rapporto di agenzia non è stata dedotta dalla parte ricorrente, che si limita ad allegare circostanze fattuali (continuità della prestazione;

orario di lavoro; sede di lavoro ecc..) tuttavia non sorrette dal alcun elemento, ancorché indiziario.

Non disponendo chi scrive di alcun elemento utile ad accertare in fatto l'esistenza, non si potrà che escludere la stipulazione tra le parti di un contratto di agenzia; e ne consegue la ascrivibilità della prestazione resa dalla [redacted] al contratto di procacciamento d'affari.

Depone in tal senso anche la mancanza di partita IVA da parte della ricorrente (che afferma di esserne in possesso ma non ne fornisce prova) che avrebbe reso impossibile una qualunque iscrizione all'albo degli agenti ed al relativo FIRR.

Nei fatti, poco o nulla cambia quanto alla liquidazione del dovuto alla ricorrente.

Non è contestato infatti che la percentuale pattuita tra le parti fosse del 20% a ordine trasmesso, sicché è sufficiente effettuare il calcolo di essi ordini per quantificare l'ammontare del dovuto.

Sul punto, l'elenco degli affari procacciati dalla ricorrente (i.e. degli spazi pubblicitari venduti) è sostanzialmente condiviso, restando divergenze con riguardo: a) agli ordini non andati a buon fine (pari ad € 2.243,00 netti) che l'azienda sostiene non essere computabili nel calcolo delle provvigioni; b) alcuni ordini che si affermano non conclusi dalla [redacted] ma da altri procacciatori.

Quanto al punto a), pare a chi scrive che la genericità del contratto di procacceria (che, lo si ricorda, consiste in una episodica raccolta delle ordinazioni dei clienti) porti ad escludere l'esistenza di una clausola che limiti la provvigione ai soli affari andati a buon fine, potendosi al contrario ritenere che tutti gli affari portati alla mandante (in analogia per altro con l'art.1748, che parla di affari conclusi dall'agente) siano computabili ai fini del compenso, indipendentemente dalla loro effettiva solvibilità.

Pertanto, al conteggio svolto da [redacted] va aggiunta quella parte di provvigioni su ordini asseritamente (per altro, indimostratamente) non riscossi dalla mandante; il che significa, in termini pratici, un maggior compenso sui pretesi insoluti (€ 2.243,00 netti) di € 448,6.

Fondata è invece l'eccezione di cui al punto b), e cioè nella necessità di non computare nei conteggi gli ordini conclusi da altri collaboratori (come è pacificamente dimostrato dai doc.10-14 conv.), e ciò sempre in applicazione analogica dell'art.1748 cod.civ., ed anche perché, in termini più generali, una possibile attività di visita compiuta dalla ricorrente non comporta in sé necessariamente la conseguenza diretta della stipula di un contratto, dovendosi ritenere determinante e concludente il successivo apporto dell'altro successivo collaboratore, che ha nei fatti perfezionato l'accordo.

Tanto osservato, il credito provvigionale della ricorrente ammonta a complessivi € 2532,00, cui dovranno essere sottratti € 768,00 per un parziale pagamento effettuato dalla società a titolo di acconto provvigioni (doc.8 ric.).

In ordine a tale somma, la ricorrente sostiene che si sia trattato di un rimborso spese, ma deposita tardivamente i documenti afferenti alle stesse (solo con le note d'udienza 26/9/2014) che come tali appaiono inammissibili; ed in ogni caso alcun rimborso spese era stato pattuito tra le parti, né la ricorrente chiede prova per testi e/o interrogatorio in tal senso.

Per concludere, è da respingere la richiesta risarcitoria avanzata da controparte, sia perché le ragioni poste a base del preteso danno non appaiono nemmeno esse provate (si parla di repentino recesso dell'azienda, ma il doc.1 di [redacted] attesta al contrario un disinteresse della collaboratrice ed un impegno discontinuo della stessa, ed in ogni caso nel contratto di procacceria il recesso non prevede termini di preavviso ed ipotesi risarcitorie ex lege; si parla di breve durata del rapporto, ma anche in questo caso la responsabilità sembra da ascrivere alla ricorrente e non all'azienda; si parla di mancata formalizzazione del rapporto, ma è stato accertato che non sarebbe stata possibile la stipula di un contratto di agenzia per mancanza della partita iva), sia perché, in ogni caso, non sono provati danni di alcun genere scaturiti da eventuali condotte contrarie a buona fede, né quantificato il loro concreto ammontare.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica tuttavia la parziale rifusione alla ricorrente delle spese di giudizio, atteso che in ogni caso si è accertato un credito in capo a [redacted] che l'azienda non aveva saldato al momento del deposito del ricorso.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso:

- 1) accerta e dichiara che [redacted] volto, nel periodo novembre 2013-febbraio 2014 attività di procacciatore d'affari in favore di [redacted] e di conseguenza condanna quest'ultima a corrispondere alla ricorrente, in forza dell'attività svolta, la somma di complessivi € 1764,00, di cui € 1.315,00 già consegnati banco judicis, oltre ad accessori su tali somme dalla data di cessazione dell'attività sino al saldo effettivo;
- 2) condanna [redacted] rifondere parzialmente al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, in misura della metà dell'intero, intero che si liquida in complessivi € 2.522,30 di cui € 11,30 per spese, oltre ad IVA e CPA e CU se dovuto;

3) Riserva la motivazione entro gg.30

Reggio Emilia, li 07/04/2015

W. V.

L.G.L.

D.ssa Elena Vezzosi

[Handwritten signature]

Tribunale di Reggio Emilia
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
8 APR 2015
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]